



PDF Eraser Free

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
LAURA TRICOMI	Consigliere Rel.
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
MAURA CAPRIOLI	Consigliere

Oggetto:

IMMIGRAZIONE  
Ud.25/09/2025 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 2330/2025 R.G. proposto da:

elettivamente domiciliato in CROTONE  
VICO MUNICIPIO N. 8 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio  
dell'avvocato LUCA' PIERO che lo rappresenta e difende, come da  
procura speciale in atti.

-ricorrente-

contro

MINISTERO INTERNO,

-intimato-

avverso DECRETO di TRIBUNALE CATANZARO nel proc. n.r.g.  
4852/2023 depositato il 13/01/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025  
dal Consigliere LAURA TRICOMI.



# PDF Eraser Fros

## Letta la requisitoria scritta depositata dal Sostituto Procuratore

Generale ALDO CENICCOLA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

### **RILEVATO CHE:**

1.- , cittadina della Georgia, impugnava il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone, emesso in data 27/07/2023, che aveva respinto la domanda di protezione internazionale.

Il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'impugnazione con decreto n. cron. 254/2025, pubblicato il 13 gennaio 2025.

La ricorrente aveva narrato di avere lasciato il proprio Paese perché in data 12.02.2022, a causa di un incendio, aveva perso la sua casa e tutto ciò che aveva e, inoltre, perché nel suo paese era vittima di atti persecutori da parte dell'ex marito, tossicodipendente e alcolizzato, che ha tentato più volte, armato di un coltello, di aggredirla, lamentando che, nonostante le molteplici denunce, le autorità georgiane lo avevano sempre rilasciato, non assicurando alla ricorrente un'adeguata tutela.

Il Tribunale ha ritenuto non credibile la vicenda narrata, in virtù della genericità delle dichiarazioni rese, e non rilevante ad ogni modo la persecuzione di genere, allegata dalla ricorrente, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.

In particolare, il giudice del merito così si è espresso «si tratta infatti di una vicenda, quella narrata dall'istante, per la quale in primo luogo non è dimostrato alcun rischio di persecuzione attuale e futura, il racconto è povero di dettagli, non può sicuramente ritenersi che il ricorrente abbia profuso il massimo sforzo per circostanziare la domanda. Il racconto è risultato lacunoso e generico e, nel corso dell'audizione giudiziale, non si è arricchito di alcun dettaglio volto a confortarne la veridicità né la ricorrente ha proposto argomenti – anche in chiave logica – a sostegno della



## PDF Eraser Free

veridicità del racconto, limitandosi a confermare quanto dichiarato

in sede amministrativa, a riferire genericamente della propria situazione lavorativa Italia, dove svolge il lavoro di badante, e di cui non ha prodotto alcun documento, e aggiungendo di essersi recata al Pronto Soccorso del proprio Paese per le violenze subite, ma che i referti sono rimasti in Georgia; dichiarazioni queste, oltre che vaghe, non confortate dunque da alcun riscontro in atti. In conclusione, alla luce della genericità delle dichiarazioni rese, il Collegio ritiene che il racconto nel suo complesso non sia credibile e non sia soddisfatto, pertanto, il requisito della coerenza interna e che le problematiche narrate risultano irrilevanti ai fini della domanda in quanto non connesse ai presupposti normativi della protezione internazionale. Infatti, nel caso di specie, tenuto conto delle ragioni poste a fondamento della partenza della ricorrente e dei timori espressi in caso di rimpatrio, non vi è dubbio che non sussista neppure in via di astratta allegazione alcuno dei motivi di persecuzione previsti dalla Convenzione di Ginevra per il riconoscimento dello status di rifugiato, rispetto al quale, peraltro, non sono state svolte allegazioni dalla difesa. Nel caso in esame deve quindi escludersi il riconoscimento di forme di protezione fondate su rischio specifico (status di rifugiato e protezione sussidiaria sub art. 14, lettere a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251).» (fol.6, decr. imp.).

Ha quindi esaminato le diverse domande di protezione formulate, respingendole tutte, ritenendo assente, altresì, una condizione di violenza indiscriminata in Georgia e non provato alcun principio di radicamento nel territorio italiano né prospettata una violazione del diritto alla vita privata e familiare.

La cittadina straniera ha presentato ricorso per cassazione con quattro motivi.



**PDF Eraser Free**

L'Avvocatura dello Stato, non ritualmente costituita, ha presentato istanza per la partecipazione alla eventuale discussione orale.

La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo con la richiesta di accoglimento del ricorso.

**CONSIDERATO CHE:**

2.- Nel ricorso sono svolti i seguenti motivi di ricorso:

I) Violazione art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto; violazione art. 3 del d.lgs. 251/07

Con il primo motivo si censura il giudizio di credibilità, sostenendo che "il Tribunale di Catanzaro ha ascoltato la richiedente asilo, ma non ha correttamente approfondito gli aspetti fondamentali della vicenda, oggetto della narrazione. Mediante un giudizio rigido e approssimativo, ha decretato la non credibilità della narrazione, perché priva di riscontri probatori. [...] Le dichiarazioni della ricorrente si palesano plausibili, verosimili e manifestano l'evidente sforzo di fornire ogni dettaglio che possa garantire l'attendibilità dei fatti; al contrario, il Tribunale di primo grado non ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali gli stessi siano inattendibili, limitandosi ad affermazioni generiche e all'assenza di dati documentali."

Si osserva, quindi, come il giudice del merito non abbia osservato né la normativa di riferimento né la giurisprudenza consolidata in ordine alla valutazione di credibilità e alla considerazione di atti di violenza domestica come idonei a configurarsi quale presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale.

II) Violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; violazione art. 8 d.lgs. 25/08 – omessa valutazione rapporti internazionali sulla violenza alle donne in Georgia.



Con il secondo motivo si contesta l'omessa cooperazione istruttoria in ordine alla valutazione della condizione delle donne in Georgia, con particolare riferimento alla violenza di genere; si riportano diverse fonti COI inerenti al tema e si deduce la mancata considerazione del contesto di origine ai fini della valutazione della domanda della ricorrente.

III) Violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; violazione artt. 2 - 5- 7- 8 - 14 comma 1 lett. b) d.lgs. 251/07 con riferimento al tema della violenza sulle donne in Georgia quale presupposto della protezione internazionale.

Si lamenta l'omessa considerazione della violenza di genere come presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale, riportando la consolidata giurisprudenza di legittimità di riferimento, e anche in virtù dell'assenza di protezione statale denunciata dalla ricorrente e evidenziata nei report citati.

IV) Violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: violazione artt. 5 - 19 d.lgs. 286/1998 e s.m.i., violazione art. 32 d.lgs. 25/08

Con il quarto motivo si contesta il giudizio comparativo svolto dal Tribunale ai fini della domanda di protezione speciale, non avendo il giudice del merito adeguatamente valutato il contesto in cui si troverebbe la ricorrente in caso di rimpatrio.

3.- I primi tre motivi da trattare congiuntamente per connessione sono fondati e vanno accolti.

Questa Corte già da tempo ha avuto modo di affermare, pronunciando in merito a domande di protezione internazionale, che in virtù degli artt. 3 e 60 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, anche gli atti di violenza domestica sono riconducibili all'ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati dall'art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria,



sicché è onere del giudice verificare in concreto se, pur in presenza di minaccia di danno grave ad opera di un "soggetto non statale", ai sensi dell'art. 5, lett. c), del decreto citato, come il marito della ricorrente, lo Stato di origine sia in grado di offrire alla donna adeguata protezione (Cass. n. 12333/2017).

È stato anche chiarito che, gli atti di violenza domestica, così come intesi dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, possono integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007, in termini di rischio effettivo di "danno grave" per "trattamento inumano o degradante", qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali, di guisa che il giudice del merito deve necessariamente valutare l'incidenza dei maltrattamenti subiti sullo sviluppo della personalità del richiedente asilo ed anche la risposta delle autorità statuali a tali condotte, all'esito dell'acquisizione di COI riferite a quest'ultimo aspetto (Cass. n. 23017/2020; Cass. n. 24219/2021; Cass. n. 30360/2021; Cass. n. 41349/2021).

Ne consegue che va escluso – contrariamente, a quanto sembra, assumere il Tribunale di Crotone – che la violenza di genere, al pari di quella contro l'infanzia, possa essere ricondotta alla categoria del "fatto meramente privato", poiché essa costituisce una delle fattispecie espressamente previste dall'art. 7, comma 2 del d. lgs. n. 251 del 2007 ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato, sia con riferimento agli "atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale" (cfr. lett. a), che con riguardo, in generale, agli "atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia" (cfr. lett. f) (Cass. n. 18803/2020).



Di recente si è precisato che, anche ove venga escluso la ricorrenza di atti persecutori, gli atti di violenza domestica o di genere, così come intesi dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, possono integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, in termini di rischio effettivo di "danno grave" per "trattamento inumano o degradante" da agente privato, qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, in quanto frutto di regole consuetudinarie locali, il tutto secondo una indagine che il giudice deve compiere in concreto, anche rinnovando l'audizione della ricorrente ed esercitando il proprio dovere di collaborazione istruttoria, al fine di accertare la plausibilità della narrazione e la sussistenza del rischio effettivo denunciato, avuto riguardo al contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine (Cass. n. 6984/2024).

Tanto premesso in diritto, si osserva, condividendo le conclusioni rassegnate dalla Procura Generale che «in primo luogo, non è dato comprendere per quale ragione il giudice di merito abbia considerato il racconto reso dalla richiedente scarsamente credibile, generico e lacunoso, laddove, specialmente esaminando le dichiarazioni raccolte in sede amministrativa, la vicenda risulta invece descritta quantomeno nei particolari più rilevanti.

L'impressione che si ricava dall'esame della motivazione resa dal Tribunale è, semmai, che quest'ultimo abbia affidato il proprio giudizio a formule di stile prive di riscontri, tanto più che: si fa riferimento ad un racconto povero di dettagli, ma non si comprende quali e quanti particolari l'interessata dovesse fornire in aggiunta a quanto effettivamente narrato; si valuta la narrazione come vaga e generica, ma non si opera alcun riferimento a quali sarebbero gli elementi di fatto decisivi e necessari per arricchire il contenuto



della domanda, non si dà atto di particolari contraddizioni in cui sarebbe incorsa l'interessata; si sottolinea l'assenza di una documentazione medica, senza minimamente prendere in considerazione l'eventualità che realmente l'interessata non abbia pensato, per fretta o mera dimenticanza, di portarla con sé al momento dell'espatrio.».

Trattasi di criticità che ridondano nella (denunciata) violazione dell'art. 3, comma 5, lett. c) ed e), il quale esige che il giudice di merito tenga conto delle informazioni *“generalì e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone”*.

Com'è noto, infatti, in tema di protezione internazionale, a fronte dell'onere dello straniero di proporre un'istanza, per quanto possibile, documentata, il giudice ha un dovere di cooperazione istruttoria che, in presenza di dubbi o contestazioni sulla documentazione prodotta dal richiedente, deve essere compiuta utilizzando anche canali diplomatici, rogatoriali ed amministrativi, prima di poterne affermare l'insufficienza (v. Cass. n. 21363 del 2023, n. 11097 del 2019 e n. 11096 del 2019).

Inoltre, il Tribunale non ha tenuto conto della circostanza (emersa in sede di audizione amministrativa), che, se è vero che, a seguito di denuncia sporta dall'interessata, il marito venne attinto da un divieto di avvicinamento, è anche vero che, in considerazione della reiterazione delle condotte riferita dalla richiedente, il giudice di merito avrebbe dovuto prendere in esame anche questo tratto della vicenda, fornendo una risposta sulla sussistenza o meno di una minaccia di un danno grave non sufficientemente contrastato o contrastabile dalle autorità locali.

In secondo luogo, nell'escludere la ricorrenza dei presupposti della protezione sussidiaria, il giudice di merito non ha avuto minimamente cura di confrontarsi con i principi prima ricordati più volte ribaditi in sede di legittimità, né ha svolto l'approfondimento istruttorio specifico che sarebbe stato necessaria per acquisire



socio-culturale di forte mortificazione della donna che caratterizza la Georgia, così come delineato dagli studi di settore relativi al fenomeno della violenza domestica e di genere in Georgia, a cui vi è riferimento nel ricorso (rapporto "Grevio" - *Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, istituito dal Consiglio d'Europa con lo scopo di monitorare l'applicazione della Convenzione di Istanbul da parte dei Paesi aderenti alla Convenzione, aggiornato al 22 novembre 2022).

4.- L'accoglimento dei primi tre motivi, aventi ad oggetto le domande di protezione maggiore, consente l'assorbimento del quarto in ordine alla domanda di protezione umanitaria o speciale.

5.- In conclusione, vanno accolti i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto; il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Catanzaro in altra composizione per il riesame alla luce dei principi espressi e per la statuizione sulle spese, anche del presente grado.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

#### **P.Q.M.**

- Accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Catanzaro in altra composizione anche per le spese;

- Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 settembre 2025.

La Presidente  
Maria Acierno

